

## **Art. 19.**

### **19.1**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

*Sopprimere l'articolo.*

### **19.2**

Bignami, Casaletto, Mussini

*Sopprimere l'articolo.*

### **19.3**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è aggiunto», fino alla fine del comma.*

### **19.0.1**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 81 – La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Il ricorso all'indebitamento è consentito, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli effetti negativi del ciclo economico nell'esercizio precedente o anche in caso di differenza negativa della produzione- e degli investimenti rispetto al potenziale economico del Paese, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e di tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47"».

*Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere il comma 6.*

### 19.0.2

Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 81 – La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo;

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il ricorso all'indebitamento è consentito, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base degli effetti negativi del ciclo economico nell'esercizio precedente o anche in caso di differenza negativa della produzione e degli investimenti rispetto al potenziale economico del Paese, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e di tutela della retribuzione reale, sostenendo la crescita della domanda, e tutelando e favorendo il risparmio popolare ai fini dell'articolo 47"».

*Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere il comma 6.*

### 19.0.3

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 81 – Le Camere approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all'indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Le spese totali delle amministrazioni pubbliche non possono superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.

Eventuali violazioni del disposto dai commi cinque e sei emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.

La legge di bilancio che comporti il ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento.

La legge di bilancio che comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei

componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento e deve prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. Qualora la legge di bilancio comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 40 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all'indebitamento entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest'ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all'esercizio in cui si fa ricorso all'indebitamento si applica quanto previsto dall'ottavo comma"».

#### **19.0.4**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "del ciclo economico.", sono aggiunte le seguenti: "Lo Stato assicura altresì il contenimento della pressione fiscale entro il limite individuato, in rapporto alla media dei Paesi dell'Unione europea, dalla legge di cui al sesto comma".

2. All'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la sostenibilità del debito del complessivo delle pubbliche amministrazioni", sono aggiunte le seguenti: ", il limite alla pressione fiscale, nonché le misure di rientro e sanzionatorie a carico delle Regioni e degli enti locali che violino gli obblighi di cui all'articolo 119, primo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le misure di rientro e sanzionatorie di cui al presente comma sono applicate all'esito di procedimenti in contraddittorio con l'ente interessato e nel rispetto dei principi di responsabilità, adeguatezza, gradualità e proporzionalità"».

#### **19.0.5**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "del ciclo economico.", sono aggiunte le seguenti: "Lo Stato assicura altresì il contenimento della pressione fiscale entro il limite del quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale".

2. All'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni", aggiungere le seguenti: "nonché le misure di rientro e sanzionatorie a carico delle Regioni e degli enti locali che violino gli obblighi di cui all'articolo 119, primo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le misure di rientro e sanzionatorie di cui al presente comma sono applicate all'esito di procedimenti in contraddittorio con l'ente interessato e nel rispetto dei principi di responsabilità, adeguatezza, gradualità e proporzionalità"».

#### **19.0.6**

Bisinella, Bellot, Munerato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

(Modifiche all'articolo 81 della Costituzione)

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione dopo le parole: "del ciclo economico", sono aggiunte le seguenti: "La legge assicura altresì il contenimento della pressione fiscale entro il limite del 40 per cento del prodotto interno lordo nazionale"».